

## Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

## Dentro la Notizia

42/2012 GIUGNO/7/2012 (\*) 20 Giugno 2012

CON LA CIRCOLARE N. 80 DELL'8
GIUGNO 2012, L'INPS HA RIBADITO
CHE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE
ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE
DEGLI ARTIGIANI È CONNESSO
ALL'ESERCIZIO EFFETTIVO
DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANA E NON
ALLE RISULTANZE DELL'ALBO
ARTIGIANI TENUTO DALLE
CAMERE DI COMMERCIO.

Con la circolare **n. 80 dell'8 giugno 2012**, l'Inps interviene per fornire chiarimenti in ordine alla portata delle **norme che regolano l'iscrizione** 

presso l'albo provinciale delle imprese artigiane e l'imposizione contributiva.

In particolare, nella suddetta circolare viene esaminato *l'art. 9-bis del D.L. 7/2007* (convertito dalla legge 40/2007), *nella formulazione introdotta dal D.L. 70/2011* (convertito dalla legge 106/2011), al fine di fornire ulteriori precisazioni in merito all'iscrizione presso l'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Come noto, tale norma stabilisce che *per l'avvio di un'impresa artigiana*, *l'interessato debba presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana*.

Detta dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima.

Dalla medesima data decorre l'obbligo contributivo anche nel caso in cui l'Organismo a cui è affidata la tenuta dell'Albo deliberi una diversa decorrenza.

Infatti, precisa l'Inps, la competenza attribuita alla legislazione regionale *non* pregiudica l'autonomia dell'Istituto nell'imposizione dell'obbligo contributivo, correlato all'effettivo esercizio dell'attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.

Da tale principio e dal fatto che la norma stessa ponga l'accento sull'effettivo esercizio dell'attività artigianale, l'Istituto trae (con riferimento alle verifiche ispettive e agli accertamenti d'ufficio successivi al 13 luglio 2011) altre conseguenze.

In particolare, si osserva che, qualora da controlli e verifiche degli Organismi regionali competenti derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall'Albo artigiani per carenza dei requisiti tecnico-professionali, gli stessi <u>non comporteranno</u> – per il periodo di esercizio effettivo accertato – <u>il venir meno dell'obbligo</u> <u>contributivo alla Gestione artigiani</u>, <u>che permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall'Albo.</u>

Si deve presumere, infatti, che a tale data – stante l'avvenuta verifica della carenza dei requisiti richiesti dalla legge – abbia luogo l'immediata cessazione dell'attività.

Continuando nella disamina della novella normativa, intervenuta con il citato D.L. 70/2011, l'Istituto si sofferma poi sulla **valenza** dell'**iscrizione** all'AIA (Albo delle imprese artigiane) ai fini previdenziali ed assistenziali **precisando** *che il citato art. 9-bis, nel dettare nuove regole per l'iscrizione all'AIA*, <u>nulla dispone in merito alla valenza dell'iscrizione stessa ai fini previdenziali ed assistenziali.</u>

L'Inps ricorda infatti come con l'art. 9 della legge 2 aprile 2007 n° 40 sia venuto meno qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell'Artigianato.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Istituto previdenziale afferma che le delibere della C.P.A., in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane, qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana, non pregiudicano l'autonomia dell'Istituto nella verifica dei requisiti previsti per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani.

Ciò peraltro è desumibile dallo stesso art. 9-*bis*, che, nel definire le nuove regole di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, della suddetta iscrizione.

Infine, con riferimento alla iscrizione del collaboratore o coadiutore familiare, l'Inps ricorda che la semplice partecipazione di questi all'amministrazione dell'azienda, purché in forma abituale e prevalente, è da ritenersi fattore sufficiente ai fini della sua iscrivibilità alla gestione previdenziale artigiani non essendo previsto espressamente dalla legge istitutiva della stessa (*id:* legge n° 463/1959) il requisito della partecipazione manuale nello svolgimento del lavoro tecnico – professionale dell'azienda.

Per tutto quanto sopra affermato, *l'Inps conclude con una serie di considerazioni operative indirizzate alle varie sedi*, di seguito elencate:

- Le determinazioni delle C.P.A. ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane (ovvero dei registri equipollenti) *non hanno valore vincolante per l'Istituto* che, dopo aver acquisito il provvedimento emanato dalle suddette CPA o altro organismo equipollente, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani;
- L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte delle C.P.A. (o Organismi equipollenti), costituisce un elemento che, in assenza di diversa evidenza, avrà efficacia anche ai fini della iscrizione alla gestione previdenziale artigiani;
- ➤ In caso di discordanza con le risultanze dell'Albo, l'Inps è tenuta ad attivare la procedura di impugnazione di cui all'art. 7 della legge n. 443/1985. Resta fermo che l'eventuale delibera difforme non riveste carattere vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali;
- Con riferimento alle domande d'iscrizione, variazione o cancellazione presentate dall'interessato tramite ComUnica, l'Inps fa presente che nulla cambia rispetto alle modalità di gestione dei flussi finora utilizzate: le iscrizioni, variazioni o cancellazioni avranno efficacia diretta anche ai fini previdenziali, nella presunzione che i soggetti siano in

possesso dei requisiti di legge dichiarati all'atto della domanda e che gli Enti abilitati alla ricezione delle domande stesse abbiano ottemperato ad un preventivo controllo formale. In quest'ultimo caso, *l'Istituto ha comunque l'onere di valutare, oltre che le "eventuali ed ulteriori evidenze documentali"*, come già precisato nella circolare Inps n. 47 del 11 marzo 2011, *anche <u>l'eventuale esercizio effettivo dell'attività</u> (richiedendo, se ne ricorre il caso, apposite dichiarazioni ai soggetti interessati), attese le intervenute modifiche legislative di cui all'art. 9-<i>bis* in parola. Si precisa, pertanto, che qualora la delibera inopponibile abbia ad oggetto il venir meno del requisito tecnico-professionale, con conseguenze modificative sulla posizione contributiva, l'obbligo contributivo persisterà sino all'effettiva cessazione dell'attività.

➤ Con riferimento alla variazione o cancellazione adottata dalla C.P.A. - concernente una posizione assicurativa aperta a seguito di accertamento d'ufficio o ispettivo dell'Istituto e comportante, ai sensi del citato art. 9-bis, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane - il provvedimento della C.P.A. non potrà avere efficacia automatica, ma dovrà essere sottoposto ad opportune verifiche. In particolare, se la variazione o cancellazione derivi da carenza dei requisiti tecnicoprofessionali, l'obbligo contributivo, per l'esercizio di fatto dell'attività, permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall'Albo artigiani.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC